

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1448

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MOLINARI, PROCACCI, ROCCHI e  
MAISANO GRASSI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1993**

---

Istituzione del Corpo forestale ed ambientale dello Stato

---

ONOREVOLI SENATORI. - La recente soppressione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a seguito del *referendum* dello scorso mese di aprile pone gravi problemi riguardanti la sorte del Corpo forestale dello Stato, un organismo di circa 9.000 uomini le cui competenze, al di là della sorveglianza sulla gestione dei circa otto milioni di ettari di boschi e foreste e delle incombenze relative al vincolo idrogeologico, si sono recentemente ampliate, con l'assunzione di compiti che vanno dal controllo sull'integrità del territorio all'applicazione della normativa vigente in materia di tutela e salvaguardia del paesaggio, sorveglianza nei parchi e riserve, tutela del patrimonio naturale, tutela della flora e della fauna selvatiche, vigilanza sull'applicazione delle convenzioni internazionali aventi per oggetto la flora e la fauna in pericolo. Basterebbe, solo, ricordare la decisa azione antibraconaggio espletata sia sullo Stretto di Messina che nell'isola di Palmarola e nelle alte valli bresciane per comprendere la necessità di poter disporre di un Corpo ben addestrato, diffuso su tutto il territorio, dotato di un comando centralizzato e disponibile a collaborare, con apposite convenzioni già in atto, con le regioni.

In base a queste considerazioni e paventando uno smembramento o, peggio, una eliminazione del Corpo forestale dello Stato, i proponenti, basandosi anche sulle nuove professionalità del Corpo, hanno previsto la sua trasformazione in Corpo forestale ed ambientale dello Stato (CFAS), alle dipendenze del Ministero dell'ambiente, con le competenze e la struttura di cui si parlerà più avanti.

La novità rispetto alla situazione attuale e a disegni di legge analoghi sta nel riconoscimento, nell'ambito dell'azione di sorve-

glianza e di controllo, dell'opera insostituibile delle guardie volontarie, dipendenti da numerosi enti od organizzazioni, nella tutela delle risorse naturali del territorio.

Guardie giurate delle associazioni ambientaliste, guardie ecologiche di province e regioni, agenti venatori provinciali e facenti capo ad associazioni venatorie, guardiapescia, guardie zoofile, dispersi in mille diverse strutture, spesso incotrollabili e dall'attività sconosciuta o misconosciuta, verrebbero, col provvedimento al vostro esame, ad essere inquadrati e regolamentati secondo precise norme. In più, giovani in servizio di leva potranno espletare i loro obblighi militari all'interno del Corpo forestale ed ambientale dello Stato come guardie forestali ed ambientali ausiliarie, affiancando quelle dipendenti dal Ministero dell'ambiente.

Si pensa in questa maniera di dare organizzazione ed efficienza ad un personale, già oggi operante, senza però un coordinamento e spesso privo di una professionalità, prerogativa indispensabile a chi operi nel campo della vigilanza sul territorio.

L'articolato che sottoponiamo all'esame del Senato, è composto come segue:

Nell'articolo 1, al comma 1, si prevede il cambio di denominazione del Corpo, da Corpo forestale dello Stato a Corpo forestale ed ambientale dello Stato, proprio per rimarcare l'ampliamento delle competenze in materia di sorveglianza ambientale disposto dal comma 2 del medesimo articolo.

Importante è il comma 3, che, nel prevedere la collaborazione del Corpo con gli enti di vigilanza e di controllo del Ministero dell'ambiente, si riferisce, evidentemente, all'istituzione «Agenzia per l'ambiente», in considerazione delle numerose proposte di legge di iniziativa parlamentare e governativa già presentate, per ovviare al vuoto legislativo

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

conseguente all'esito dell'ultimo *referendum*. L'articolo 2, oltre a individuare il Corpo fra le forze di polizia dello Stato, contiene l'indicazione dei compiti.

L'articolo 3 disciplina i rapporti fra il Corpo, le altre amministrazioni pubbliche e le regioni per quanto riguarda la vigilanza sulla osservanza delle norme nelle materie di competenza delle regioni.

L'articolo 4 suddivide il personale in permanente, volontario e ausiliario. Tale norma, come è stato rilevato in altra parte

della presente relazione, istituendo il quadro volontario, costituisce una vera novità e consente di regolarizzare un settore che vive, ormai, nella più totale assenza di qualsivoglia disciplina uniforme.

L'articolo 5 riguarda l'ordinamento del Corpo. L'articolo 6 attribuisce al personale le qualifiche di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. L'articolo 7, infine, delega al Governo l'emanazione di norme sull'organizzazione del Corpo e sul trattamento economico.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Corpo forestale dello Stato assume la denominazione di Corpo forestale ed ambientale dello Stato (CFAS).

2. Al fine di una più efficace azione di tutela e salvaguardia del patrimonio naturale, di difesa dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico, acustico, delle acque, del suolo e del sottosuolo e di salvaguardia del paesaggio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il CFAS è posto alle dipendenze del Ministro dell'ambiente.

3. Per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge il CFAS collabora con gli enti di vigilanza e di controllo del Ministero dell'ambiente sulla base di regolamenti interni e con le regioni sulla base di apposite convenzioni.

### Art. 2.

1. Il CFAS è un corpo civile con ordinamento, organizzazione e disciplina rispondenti al proprio *status* giuridico e ai propri compiti istituzionali; appartiene, ai sensi dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, alle forze di polizia dello Stato e opera su tutto il territorio nazionale.

2 Il CFAS opera per prevenire mediante azione di sorveglianza, ricercare e accertare le violazioni delle leggi dello Stato, delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, nonché di ogni altra norma posta da regolamenti e provvedimenti dell'autorità amministrativa e giurisdizionale a tutela dell'ambiente con particolare riguardo a:

- a) inquinamento acustico, del suolo, del sottosuolo, dell'atmosfera e delle acque;
- b) tutela delle aree comunque vincolate e protette ai sensi delle vigenti norme anche in relazione ad interventi urbanistici;

c) conservazione della flora e della fauna anche in rapporto alle attività venatorie e di pesca amatoriale;

d) specie protette, randagismo e animali d'affezione;

e) normativa vigente in materia di rifiuti;

f) rispetto delle convenzioni internazionali in materia di flora, fauna e aree protette;

g) vincoli idrogeologici e forestali.

### Art. 3.

1. Mediante convenzioni stipulate fra il Ministero dell'ambiente e le regioni, formulate sulla base di una convenzione tipo adottata dal Ministro dell'ambiente di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinato l'affidamento del servizio regionale di prevenzione spegnimento degli incendi boschivi al Corpo forestale ed ambientale dello Stato.

2. Mediante convenzioni tra il Ministero dell'ambiente e le regioni può essere affidata al CFAS la gestione tecnico-economica e naturalistica dei demani forestali regionali. È altresì affidata al CFAS, attraverso intese tra il Ministero dell'ambiente, le altre amministrazioni dello Stato, le regioni e gli altri enti pubblici competenti, la vigilanza sulla osservazione delle norme vigenti in materia di:

a) urbanistica;

b) paesaggio, beni culturali storici e architettonici;

c) zootecnia ed impiego dei fitofarmaci in agricoltura;

d) cave e torbiere.

3. Mediante convenzione possono essere affidati altresì al CFAS la sorveglianza e gestione di aree protette statali e regionali e delle foreste demaniali dello Stato, nonché servizi ausiliari o concorrenti di pubblico soccorso e di protezione civile.

4. Restano, in ogni caso, salve le funzioni di polizia del CFAS in relazione alle violazioni delle norme penali nelle materie di cui al comma 2 del presente articolo.

#### Art. 4.

1. Il personale del CFAS si distingue in personale permanente, ausiliario e volontario.

2. Il personale permanente dedica la propria attività in modo esclusivo e continuativo al servizio.

3. Il personale ausiliario, costituito dagli agenti che prestano servizio di leva, alla fine del servizio è inserito, secondo le quote e le modalità stabilite dall'ordinamento del CFAS di cui all'articolo 5 e dai decreti legislativi di cui all'articolo 7, nel quadro del personale volontario.

4. Il personale volontario, costituito dal personale di cui al comma 3 e da coloro che ne facciano richiesta e superino un apposito esame le cui modalità sono stabilite dall'ordinamento del CFAS di cui all'articolo 5 e dai decreti legislativi di cui all'articolo 7, non è vincolato da rapporto d'impiego; è chiamato a prestare servizio ogni qual volta se ne manifesti il bisogno e comunque continuativamente durante l'arco dell'anno in base alle esigenze stabilite con le convenzioni di cui al comma 3 dell'articolo 1, con preferenza nei periodi di maggior attività venatoria e con particolare riguardo alle aree protette, ed è soggetto agli obblighi previsti dalla presente legge.

#### Art. 5.

1. L'ordinamento del personale del CFAS è approvato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 7, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'ambiente.

## Art. 6.

1. Ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 2 dell'articolo 57 del codice di procedura penale, il personale del CFAS riveste in ogni tempo e luogo in modo permanente le qualifiche di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, secondo le modalità di cui all'ordinamento del Corpo previsto dall'articolo 5 e ai sensi dei decreti legislativi di cui all'articolo 7.

2. Il personale volontario riveste le qualifiche di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza esclusivamente durante l'espletamento del servizio come previsto dal comma 2, lettera c) dell'articolo 7.

## Art. 7.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto dei principi direttivi di cui al comma 2, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri della difesa, del tesoro e dell'interno, uno o più decreti legislativi per disciplinare lo stato giuridico, l'organizzazione ed il trattamento economico, nonché l'espletamento del servizio di leva nel CFAS, per determinare i requisiti personali e le modalità di utilizzo del personale volontario ed ausiliario per quanto non previsto dall'ordinamento di cui all'articolo 5. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, il parere delle competenti Commissioni permanenti.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo deve attenersi ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) completare l'equiparazione del CFAS alla Polizia di Stato per gli aspetti economici e, in armonia con quanto disposto dalla presente legge, per gli aspetti organizzativi;

b) stabilire i requisiti individuali e i criteri di priorità per l'accesso al personale volontario a favore di coloro che già svolgono volontariamente servizi di vigilanza ambientale e di tutela del territorio per enti pubblici ed associazioni di protezione ambientale, di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

c) prevedere che le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per il personale volontario, in armonia con quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 6, siano attribuite esclusivamente durante l'espletamento del servizio e a condizione che i volontari operino congiuntamente al personale permanente;

d) prevedere che il servizio prestato per non meno di dodici mesi nel CFAS, ivi compreso il periodo di frequenza ai corsi, sia considerato ad ogni effetto come adempimento degli obblighi militari di leva;

e) prevedere che il personale ausiliario e volontario sia impiegato preferibilmente nella provincia di residenza e comunque non al di fuori del territorio regionale di appartenenza.